

Rep. n. 37/scritture private non autenticate

1
IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE
AUT AGENZIA ENTRATE
DI BELLUNO
IL 02/10/2017 10:07:00

Comune di Ponte nelle Alpi/Ponte Servizi s.r.l.

Contratto di servizio-servizio di igiene integrato
(Società di servizio a partecipazione
pubblica totalitaria *in house*)

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 19 (diciannove) del mese di settembre presso la sede del Municipio del Comune di Ponte nelle Alpi,

Tra

il Comune di Ponte nelle Alpi (Provincia di Belluno), con sede in I-32014, Frazione Cadola, n. 52, c.f. n. 00194880258, p.i. n. 00194880258, nel seguito sinteticamente definito anche il «*Comune*», a firma del dott. Rosario Cammilleri, nato a Palermo (PA), il 19/02/1958, domiciliato per la carica presso il suddetto indirizzo, nel suo ruolo di Vice Responsabile del Settore "Affari Generali, Personale, Demografico e Soc. Partecipate", il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale sopracitata,

E

— la Ponte Servizi s.r.l., iscritta all'Ufficio del registro imprese al n. 01054110257, per il tramite della C.C.I.A.A. di Belluno, R.E.A. n. 92154, retta nella forma di società a responsabilità limitata, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica ex art. 2331 C.C., con sede legale in I 32014, Ponte nelle Alpi (BL), Via Cal di Mezzo, n. 13, p.i. e c.f. n. 01054110257, (d'ora in avanti, per brevità, «Società»), a firma del sig. Federico Pierobon, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-tempore*, nato a Ponte nelle Alpi (BL), il 20/07/1948, domiciliato per la carica presso il suddetto indirizzo, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell'esclusivo interesse del soggetto gestore sopracitato;

PREMESSO

1. che l'Ente pubblico locale, ai sensi di legge, ha organizzato e affidato i servizi pubblici locali di cui trattasi al proprio soggetto gestore come da precedenti delibere del consiglio comunale e di giunta dell'Ente pubblico locale stesso esecutive ai sensi di legge;
2. che la parte I (*Ordinamento istituzionale*), titolo III (*Organi*), art. 42, c. 2, lett. «e», T.U.E.L. (ex D. Lgs. 267/2000), così come modificato dall'art. 35, L. 448/2001, ha autorizzato i consigli di cui agli enti previsti dall'art. 2, c. 1, del citato testo unico, ad organizzare l'esercizio diretto dei pubblici servizi locali;
3. che, per quanto qui interessa, l'art. 113, c. 11, T.U.E.L., prevede che «..... *i rapporti tra gli enti locali con la società di erogazione del servizio [...] sono regolati da contratto di servizio*»;
4. che, così come precisato dal T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 13/7/1998, n. 271, il contratto di servizio ha come scopo quello di stabilire «*la disciplina convenzionale del servizio (quale) manifestazione della potestà organizzativa dell'Ente pubblico locale (sottoforma) di atti amministrativi collegiali [...] e rispondono unicamente a canoni di natura pubblicistica*»;
5. che lo «statuto» del soggetto gestore comprende l'esercizio dei servizi pubblici locali nel seguito trattati;
6. che il presente contratto di servizio–quadro rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3, L. 241/1990 (così come novellato dalla L. 15/2005), per quanto attiene la fase istruttoria e l'impianto motivazionale (ma v. anche i paradigmi generali di cui all'art. 97 Costituzione, ai fini del perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza);

7. che trattasi di «atto fondamentale» connesso all'affidamento dei servizi pubblici locali al proprio soggetto gestore, previsto *ex lege*;
8. che, per il soggetto gestore, trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l'approvazione del presente contratto;
9. che l'Ente pubblico locale, con propria delibera consiliare n. 31 del 20/12/2016, modificata con successiva deliberazione consiliare n. 12 del 24/05/2017 ed il soggetto gestore, con provvedimento dell'Amministratore Unico del 07/09/2017, hanno preventivamente e rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio, costituente rinnovo del precedente contratto di servizio Rep. n. 2677 del 16/10/2007 (rinnovo previsto dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 28/05/2007);
10. che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni di cui alle leggi-quadro e/o di settore, delle competenti Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;
11. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla L. 241/1990 e ss. mm. e ii.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Titolo I

I servizi di pubblico interesse

Art. 1

(Recepimento della premessa e durata del contratto)

- 1) Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.
- 2) La durata del presente contratto è di dieci anni a decorrere dal 17/10/2017 (e, quindi, fino al 16/10/2027), giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto Rep. n. 2677 del 16/10/2007, del quale ne costituisce rinnovo.

Art. 2

(Finalità del contratto)

- 
- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'Ente pubblico locale organizzatore del servizio pubblico ed il soggetto gestore, circa i servizi pubblici locali dal primo a quest'ultimo direttamente affidati, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, a favore della cittadinanza servita.
 - 2) Il contratto di servizio rappresenta le linee-guida alle quali l'Amministratore Unico del soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto.

Art. 3

(Oggetto del contratto)

- 1) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha come compiti la gestione dei servizi pubblici locali ed attività ad essi affini o complementari o a completamento, ad esso affidati in via esclusiva, di cui all'art. 3, 1° comma, fino alla lettera f) compresa, del vigente statuto della società.
Con il presente contratto di servizio è perfezionato l'affidamento fisico al soggetto gestore dei suddetti servizi pubblici locali.
- 2) Le fasi del servizio di igiene integrata interessano : 1) spazzamento e lavaggio strade; 2) raccolta indifferenziata; 3) raccolta differenziata; 4) trattamento recupero e smaltimento.
Il servizio citato sarà erogato nel rispetto :
 - a) delle discipline settoriali vigenti;
 - b) dell'adeguamento all'evolversi dei bisogni (quantitativi e qualitativi) dell'utenza servita;
 - c) dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;
 - d) del progressivo aumento della raccolta differenziata rispetto a quella totale;
 - e) delle più opportune azioni di educazione/sensibilizzazione alla riduzione *pro-capite* della produzione dei rifiuti totali;
 - f) dei principi di tutela dell'eco-sistema e dell'ambiente.
- 3) In particolare, per quanto concerne la copertura del servizio (qui inteso come «abitanti serviti/utenza totale • 100»), dovrà rispecchiare i seguenti parametri : 1) spazzamento, lavaggio, decespugliamento : almeno n. 3 (tre) volte all'anno (aprile, luglio, ottobre), al di là delle contingenti necessità specifiche; 2) raccolta indifferenziata : 100%; 3) raccolta differenziata : 100%; 4) smaltimento : 100%.
- 4) La società utilizzerà le infrastrutture che il Comune porrà ad essa a disposizione in concessione amministrativa (v. relativo contratto) e disporrà, ai sensi di legge, delle infrastrutture proprie per tutto quanto strumentale al servizio ed a garanzia dei suoi *standards* prestazionali.

In particolare la società effettua, ai sensi di legge, gli investimenti : 1) di sostituzione; 2) di ampliamento; 3) le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire l'efficacia, il decoro e la salubrità delle infrastrutture stesse.

- 5) La raccolta differenziata porta a porta interesserà : 1) la frazione umida; 2) la carta; 3) la frazione multimateriale (vetro, alluminio e plastica); 4) la raccolta del secco non riciclabile; 5) il cartone a mano per le utenze non domestiche che chiederanno il servizio. Saranno poi attivate presso i rivenditori autorizzati la raccolta delle pile e delle batterie; mentre presso le farmacie e gli studi medici la raccolta dei farmaci scaduti. Inoltre presso l'ecocentro saranno attivate le raccolte di vetro, plastica, beni durevoli, cartone, inerti, legno, metalli, vegetale, ingombranti; all'interno dell'ecocentro è prevista una piazzola distaccata per la raccolta dei rifiuti pericolosi, quali medicinali scaduti; pile e batterie, accumulatori al piombo, contenitori etichettati T&F, toner, neon, olio minerale e olio vegetale esausto.

La frequenza degli svuotamenti dei contenitori per la raccolta differenziata sarà pari: 1) a 2 volte alla settimana per la raccolta della frazione umida; 2) 1 volta ogni 15 giorni la raccolta della carta; 3) 1 volta ogni 15 giorni la raccolta del multimateriale; 4) 1 volta ogni 15 gg. la raccolta del secco non riciclabile; 5) 1 volta alla settimana la raccolta del cartone per le utenze non domestiche.

L'ecocentro aprirà, secondo un calendario da stabilirsi, per almeno due mezze giornate la settimana; per permettere a tutte le tipologie di utenze di conferire le tipologie di rifiuto raccolte.

Lo spazzamento interesserà non meno di 71,7 km, in rapporto con l'evolversi della lunghezza della rete stradale

- 6) Circa gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza (in linea coi paradigmi generali previsti dall'art. 97 Costituzione e particolari previsti dagli artt. 1 e 3, L. 241/1990, come novellata dalla L. 15/1995) si citano come obiettivi di :

economicità

la tariffa deve, in ogni caso, essere inferiore al costo medio abitante/annuo rilevato da ISPRA. Quest'obiettivo, eccezionalmente per particolari esigenze sopravvenute, potrà essere derogato per permettere l'integrale copertura del costo del servizio.

efficacia

mantenimento della frequenza dello spazzamento strade (lavaggio e decespugliamento), attualmente svolto per 5 volte all'anno; pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali, almeno una volta all'anno.

efficienza

mantenimento dei quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato, attraverso la raccolta porta a porta spinta, l'incentivazione del compostaggio domestico, il potenziamento dell'utilizzo del centro di

raccolta differenziata, l'avvio di campagne di educazione, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nonché entro tale periodo lo sviluppo di una indagine conoscitiva presso l'utenza atta a verificare, in una logica di *customer satisfaction*, il livello di qualità percepita rispetto a quella erogata.

- 7) Circa gli obiettivi strategici di servizio, si citano i seguenti :

spazzamento

disporre di un parco mezzi adeguato all'incremento programmato della frequenza dell'attività di spazzamento, lavaggio, decespugliamento, oltre ai necessari incrementi del servizio erogato durante la stagione estiva

raccolta indifferenziata

migliorare le performance di raccolta differenziata attraverso campagne di educazione, informazione e sensibilizzazione alla minore produzione di rifiuti urbani per abitante residente e alla maggiore differenziazione degli stessi.

raccolta differenziata

Attivare, entro 24 mesi, l'indagine sulla qualità percepita da parte dell'utenza

in generale

tutto quanto sopra specificato in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di obiettivi-chiave nelle diverse fasi del servizio di cui trattasi saranno assorbite : a) nella Carta dei servizi; b) nel Piano industriale; c) nelle attività in tal senso predisposte dall'Amministratore Unico.

- 8) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla carta costituzionale e dalla vigente normativa. Il tutto onde consentire, in linea con le previsioni statutarie del soggetto gestore, all'azionista locale di esercitare su detto soggetto, la propria attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.

Ciò premesso, il soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi pubblici locali di cui trattasi ai principi generali di qualità di cui all'art. 112, c. 3, T.U.E.L. e quindi al capo III, art. 11, D. Lgs. 286/1999 e s.i., e più esattamente :

a. *Eguaglianza*

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. *Imparzialità*

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. *Continuità*

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. *Partecipazione*

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi».

Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate nell'articolo 9.

e. *Efficacia, efficienza, economicità*

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria dell'ente locale ai sensi dell'art. 97, Costituzione (in generale) e dell'art. 1, L. 241/1990 (in particolare).

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e l'Ente pubblico locale verrà regolato ai fini fiscali ed Iva come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. *Gli strumenti per l'adozione di standard*

Gli *standard* generali e gli *standard* specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, saranno quelli recepiti all'interno della «Carta dei servizi», come indicato nella «Premessa», nel rispetto anche delle indicazioni generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e ss. mm. e ii.;

g. *Obblighi del soggetto gestore*

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei servizi in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 81/2008 e sulla *privacy* ex D. Lgs. 196/2003 e ss mm. e ii.;

- 9) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.
- 10) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con l'Ente pubblico locale per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente pubblico locale anche in sede di presentazione delle relative domande.
- 11) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'Ente pubblico locale da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l'Ente pubblico locale rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
- 12) che, ai sensi di legge, applicandosi la tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2014,, la bollettazione viene effettuata dal soggetto gestore e riscossa nell'anno di riferimento, salvo conguaglio nell'anno successivo..

Art. 4

(Obblighi generali dell'Ente pubblico locale e del soggetto gestore)

- 1) L'Ente pubblico locale si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi pubblici locali da parte del soggetto gestore.
- 2) Nell'ambito dei servizi pubblici in esame, l'Ente pubblico locale è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione degli

stessi, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. «e» e «g», T.U.E.L., ed esercitate funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono pertanto all'Ente pubblico locale di riferimento le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza.

- 3) In particolare, l'Ente pubblico locale si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990.
- 4) L'Ente pubblico locale si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dei servizi pubblici locali, oggetto del presente contratto.
- 5) Il soggetto gestore si impegna, così come si impegnerà :
 - a) a svolgere i servizi pubblici locali affidatigli con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico locale o gli Enti pubblici locali che la controllano;
 - b) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;
 - c) a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, generata dall'esercizio del servizio in oggetto.
- 6) L'Ente pubblico locale potrà permettere al soggetto gestore di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifici accordi.
- 7) L'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore dichiarano di essere a conoscenza della disciplina contenuta nel T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. 175/2016, pubblicato in G.U. l'8/09/2016, con entrata in vigore il 23/09/2016, di rispettarne il contenuto e di dar corso agli obblighi in esso previsti per quanto di competenza.

Art. 5

(Ambiti territoriali)

- 1) I servizi in esame sono svolti sul territorio dell'Ente pubblico locale sulla base del presente «contratto».
- 2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dalle leggi e previste nel vigente statuto del soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Art. 6
(Carattere del servizio)

- 1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni *ex* L. 146/1990 e s.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Ente pubblico locale potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore *ex* artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

Art. 7
(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

- 1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto gestore.
- 2) Il soggetto gestore garantisce l'accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 352/1992, così come modificati dalla L. 15/2005 e s.m. e i.
- 3) Il soggetto gestore garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dell'utente ai sensi degli artt. 59 e 60 del citato decreto.
- 4) Il soggetto gestore si impegna ad osservare ed attuare quanto allo stesso imposto dal D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, osservando altresì le linee guida dell'A.N.A.C..

Art. 8
(Estensione dei servizi pubblici locali)

- 1) Il soggetto gestore si impegna, ai sensi delle leggi e del vigente statuto e contratto di servizio, ad eseguire su richiesta dell'Ente pubblico locale, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori

servizi pubblici locali, compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo patrimonio conoscitivo.

Titolo II

Miglioramento e controllo dei servizi pubblici locali

Art. 9

(Iniziativa a miglioramento del servizio pubblico locale)

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio pubblico locale, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.
- 2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.
- 3) Rientra nella piena facoltà del soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di «alleanza», finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, comprese le ipotesi di partecipazione societaria o di associazione in partecipazione, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e del vigente contratto di servizio.

Art. 10

(Controllo dei servizi pubblici locali)

- 1) L'Ente pubblico locale si riserva di attivare, con spese a carico del soggetto gestore, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza. Si terrà conto, per quanto possibile, della direttiva del 24/3/2004 («Rilevazione della qualità percepita dai cittadini», della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica) e ss. mm. e ii..
- 2) L'Ente pubblico locale può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi pubblici locali e nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. L'Ente pubblico locale può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio pubblico, con spese a suo carico.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'Ente pubblico locale può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva *ivi* compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto

- anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge.
- 3) Il soggetto gestore presta all'Ente pubblico locale ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale.
 - 4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art. 11

(Divieto di cessione dei servizi pubblici locali)

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi pubblici locali derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente pubblico locale. Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'Ente pubblico locale per effetto della inadempienza.
- 2) Quanto previsto nel precedente c. 1, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere esternalizzati o affidati alla eventuale società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.
- 3) In caso di cessione autorizzata, il soggetto gestore resterà responsabile verso l'Ente pubblico locale del regolare espletamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto del presente contratto.

Art. 12

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

- 1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente pubblico locale da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio pubblico locale.
- 2) Il soggetto gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. di massimale adeguato, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
- 3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

- 4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008, ed in materia assistenziale e previdenziale.
- 5) Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

Inoltre il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'Ente pubblico locale da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l'Ente pubblico locale rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

- 6) Gli eventuali contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione, concessione amministrativa, ecc. su beni dell'Ente pubblico locale, tra l'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del primo, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del soggetto gestore stesso. In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, rientrando tale decisione nel proprio rischio d'impresa.

Art. 13

(Obblighi particolari dell'Ente pubblico locale)

- 1) L'affidamento dei servizi pubblici locali in esame non comporta, nè può comportare, il pagamento di un canone o di un corrispettivo da parte del soggetto gestore in quanto soggetto appositamente istituito per l'espletamento del servizio pubblico locale in esame.
- 2) L'Ente pubblico locale si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi in esame da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 3) L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si può tradurre, in particolare :
- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore;
 - b) nell'informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;
 - c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso dell'Ente pubblico locale, rinunciando all'addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge.

- d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti dell'Ente pubblico locale che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame;
- e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.



Titolo III
Cause di risoluzione del contratto

Art. 14
(Risoluzione del contratto)

- 1) L'Ente pubblico locale può risolvere il presente contratto causa :
 - a) gravissime e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'Ente pubblico locale di riferimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
 - b) sospensioni dei servizi pubblici locali in esame non dipendenti da cause di forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte dell'Ente pubblico locale (cfr. anche il precedente art. 6);
 - c) cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dell'Ente pubblico locale, del servizio pubblico locale di cui al sopracitato articolo 3;
 - d) cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore :
 - e) abbia gestito i servizi in esame ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
 - f) abbia commesso gravissime inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravissime violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).
- 2) La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.



- 3) La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione all'Ente pubblico locale, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili nonché degli eventuali beni immateriali strumentali al servizio stesso, previa corresponsione di un prezzo (lordo Iva se dovuta) determinato sulla base del valore d'uso (così come meglio indicato al successivo art. 21-c. 1).
- 4) L'eventuale alienazione di beni immobili strumentali al servizio in esame non prevista negli atti programmatici del soggetto gestore sarà soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente pubblico locale, con decorrenza dell'istituto del silenzio-assenso informato, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
- 5) In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno *ex art. 1218 C.C.*, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 6) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dall'Ente pubblico locale per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C..

Art. 15

(Recesso dal contratto da parte dell'Ente pubblico locale e condizione risolutiva)

- 1) Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio-quadro, così come il mancato rinnovo alla scadenza, comporta la restituzione all'Ente pubblico locale (su richiesta dello stesso), ovvero al soggetto gestore da esso indicato, del personale in forza strumentale al servizio e degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regularsi alle stesse condizioni di cui al precedente art. 14, c. 3.
- 2) L'Ente pubblico locale comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso di almeno mesi 6 (sei).
- 3) I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
- 4) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione *ex art. 1152 C.C.* sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
- 5) Il presente contratto di servizio è sottoposto alla seguente condizione risolutiva: Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora, in

esecuzione di norme di legge ovvero di atti dell'Autorità amministrativa locale competente per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione integrata del servizio dei rifiuti, sia individuato altro soggetto gestore del servizio, il presente contratto s'intenderà risolto, ai sensi di legge (art. 1360, comma 2, Codice Civile).

- 6) Le parti convengono che il presente contratto di servizio non è opponibile all'Autorità d'Ambito.

Art. 16

(Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore)

- 1) Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire (in capo al citato soggetto gestore) l'equilibrio economico-finanziario, quest'ultimo (anche ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D. Lgs. 267/2000) sarà tenuto a motivarne per tempo le relative cause.
- 2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio pubblico locale affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione nonché l'eventuale modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.

Art. 17

(Controversie e vertenze)

- 1) Ogni controversia tra l'Ente pubblico locale e il soggetto gestore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà sottoposta al giudizio dei legali rappresentanti dell'Ente pubblico locale, che decideranno come amichevole compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
- 2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall'art. 409 Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un collegio arbitrale, composto da un

arbitro nominato da ciascuna delle parti entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro quindici (15) giorni o in disaccordo dal presidente del tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale dell'Ente pubblico locale.

- 3) Il presidente del collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.
- 4) Dalla nomina del presidente il collegio si pronuncerà a maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso (ai sensi del successivo c. 11). Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni. I singoli componenti del collegio (o il collegio) potranno chiedere la produzione di memorie o studi o ricerche sui temi oggetto di controversia.
- 5) Il lodo si svolgerà presso la sede legale del soggetto gestore ed il collegio arbitrale disporrà dei più ampi poteri regolamentati in ordine alla procedura.
- 6) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (fermo restando quanto precisato al precedente c. 3).
- 7) Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno (o l'arbitro dovrà) precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento (ai sensi del successivo c. 11).
- 8) Nell'ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente, i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindivideranno.
- 9) In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente contratto di servizio, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione dello stesso, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.
- 10) La determinazione del collegio è obbligatoria per le parti, ancorché taluno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto al precedente c. 7, i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il collegio stesso liquida.
- 11) Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell'arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima.



Titolo IV
Adempimenti contrattuali

Art. 18
(Personale e vestiario)

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 81/2008, e della *privacy* ex D.Lgs. 196/2003.
- 2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.

Art. 19
(Gestione provvisoria)

- 1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico locale, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dell'Ente pubblico locale, preceduto da regolare delibera che impegna la relativa spesa.

Art. 20
(Registrazione)

- 1) Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato con spese a carico del soggetto gestore.

Art. 21
(Condizioni alla scadenza del contratto)

- 1) Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, saranno ceduti a titolo oneroso all'Ente locale al valore d'uso (sulla base del principio contabile nazionale n. 16 del marzo 1996 e s.i. e m.), ovvero ceduti a titolo oneroso (sempre al valore d'uso) al diverso soggetto da

quest'ultimo indicato (ai sensi di legge) per la prosecuzione dei medesimi servizi.

- 2) In caso di grave disaccordo circa il valore di cessione, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato collegio arbitrale.

Art. 22

(Diritti a favore del soggetto gestore)

- 1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie, dallo statuto vigente e dal presente contratto di servizio.

Art. 23

(Trasferimenti per costi sociali)

- 1) I costi per eventuali scelte ispirate al sovrano interesse pubblico, richieste dall'Ente pubblico locale al proprio soggetto gestore (sottoforma di maggiori costi e/o minori ricavi rispetto ai corrispettivi riconosciuti per il servizio o tariffati al pubblico), rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali. La relativa natura ed entità, su richiesta di una delle parti, sarà comunque rimessa al giudizio della commissione mista di cui al successivo articolo.
- 2) Gli eventuali costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all'interno del piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo, nonché del bilancio consuntivo, voce «*Ricavi da trasferimenti di costi sociali*» del conto economico.
- 3) I trasferimenti per gli eventuali costi sociali a fronte dei servizi pubblici locali affidati saranno definiti annualmente all'interno del già citato piano programma, bilancio pluriennale e di previsione.
- 4) Sono invece da considerarsi aliene alla natura di costi sociali, tutte quelle iniziative (foriere di maggiori costi e/o di minori ricavi) intraprese dal soggetto gestore e rientranti nel c.d. rischio d'impresa (*id est*, ad esso non richieste dall'Ente pubblico locale).

Art. 24

(Commissione costi sociali)

- 1) La commissione, se richiesto da una delle due parti, in caso di contestazione, è deputata a pronunciarsi (entro la data di approntamento del bilancio di previsione allestito nei termini di legge e/o statuto o altra fonte dal soggetto gestore) sulla natura e sull'entità dei costi sociali di cui al sopraccitato art. 23.

- 2) La commissione si compone di tre esperti interni o esterni alle parti, di cui uno di nomina dell'Ente pubblico locale, uno scelto dal soggetto gestore ed il terzo (esterno), che presiederà la Commissione stessa, nominato in accordo dai primi due.
- 3) Le parti possono anche accordarsi sulla nomina di un solo membro che rivestirà il ruolo ed i poteri propri della commissione costi sociali.

Art. 25

(Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali)

- 1) L'anzidetta commissione, se adita, definisce annualmente : 1) con potere vincolante, entro il 30 settembre, l'ammontare dei trasferimenti per costi sociali dovuti per la gestione dei servizi relativi all'anno entrante; 2) con potere consultivo ed entro il 28 febbraio successivo il conguaglio dei costi sociali afferenti l'anno precedente.
- 2) Il tutto, in linea con il «Regolamento di contabilità» dell'Ente pubblico locale, di cui all'art. 152, T.U.E.L.

Art. 26

(Modalità di pagamento dei costi sociali)

- 1) Il pagamento dei costi sociali viene effettuato dall'Ente pubblico locale in rate mensili posticipate di pari importo (1/12) entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a partire dal 1° giorno di validità del bilancio di previsione. Il conguaglio è effettuato in una unica rata da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
- 2) Il soggetto gestore non potrà sostenere costi sociali per trasferimenti dall'Ente pubblico locale, se non a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 27

(Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'Ente pubblico locale)

- 1) Gli eventuali beni assegnati direttamente dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore a titolo di possesso potranno essere (così come risulterà dai relativi atti) soggetti a canone di concessione amministrativa.
- 2) I beni eventualmente assegnati dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio.

- 3) Il canone, sulla base della fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli eventuali aggiornamenti. Ulteriori assegnazioni di beni a tale titolo, daranno diritto all'Ente pubblico locale di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.
- 4) L'Ente pubblico locale potrà, nel rispetto delle attuali previsioni di legge e statutarie, chiedere al soggetto gestore la restituzione dei beni mobili e/o immobili strumentali al servizio di cui trattasi (anche a titolo di sostituzione od ampliamento), acquisendone la proprietà al prezzo (lordo Iva) pattuito.
- 5) I canoni di concessione amministrativa sui beni di proprietà dell'Ente pubblico locale (o ad altro titolo oneroso), saranno fatturati dall'Ente pubblico locale, lordo Iva se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione del soggetto gestore.
- 6) Il soggetto gestore iscriverà il controvalore dei beni ricevuti, sia a titolo di comodato che di cessione d'uso, nei propri conti d'ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell'art. 2424, ultimo comma, C.C.
- 7) E' fatto obbligo al soggetto gestore : 1) di restituire i beni ricevuti dall'Ente pubblico locale a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto dell'Ente pubblico locale; 4) di conservare tali beni in buone condizioni d'uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria; 5) di sostituire le parti fungibili di tali beni che godono di autonoma capacità di utilizzazione, a propria cura e con proprie spese, acquisendone quindi la proprietà. La sostituzione di parti fungibili ed i nuovi beni realizzati dal soggetto gestore saranno iscritti nel libro cespiti di quest'ultimo, che ne attiverà poi i normali processi di ammortamento.
- 8) L'Ente pubblico locale autorizza sin da ora per allora, senza ulteriori formalità tra le parti se non per quelle previste per legge, il soggetto gestore a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei beni eventualmente ricevuti dall'Ente pubblico locale a titolo di comodato o cessione in uso, con introiti a favore dell'Ente pubblico locale al netto dei costi sostenuti dal soggetto gestore per tali operazioni.
- 9) Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi sulla sicurezza e sul lavoro degli impianti di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi, dall'Ente pubblico locale di riferimento.
In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore.

Art. 28

(Affidamento in house)

- 1) I servizi pubblici locali ricompresi nell'oggetto del presente contratto di servizio sono affidati dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore in delegazione interorganica.
- 2) Il soggetto gestore si impegna ad adempiere agli obblighi connessi con la natura del modulo gestorio indicato nel precedente comma, e quindi ad approntare gli strumenti programmatici e di controllo a favore di questa amministrazione comunale previsti nello statuto sociale.

Art. 29

(Corrispettivi per il servizio)

- 1) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di prezzo al pubblico da parte del soggetto gestore (oltre che ad un eventuale trasferimento per relativi costi sociali) troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi, nel contratto di servizio, nella carta dei servizi, o, comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore con gli adeguamenti necessari anno per anno.
In tal senso gli organi istituzionali del soggetto gestore e dell'Ente pubblico locale si attiveranno in tempo utile per l'approvazione e la presentazione del sopracitato bilancio di previsione del soggetto gestore.
- 2) In tema di eventuali costi sociali varranno anche le disposizioni dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, a valere per le società di capitale.
- 3) L'aggiornamento annuo costituirà, a tutti gli effetti, un *addendum* al presente contratto di servizio, e la fattura attiva emessa dal soggetto gestore a carico dell'Ente pubblico locale dovrà richiamare sia il presente contratto di servizio che l'*addendum* di riferimento.
- 4) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, l'Ente pubblico locale assume negli impegni di spesa di cui al proprio bilancio di previsione il sopracitato corrispettivo, individuandone il Dirigente preposto le relative fonti di copertura finanziarie.
- 5) Ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L.147/2013, il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dalla società ed approvato dal consiglio comunale.

Art. 30

(Disposizioni finali)

- 1) Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto



della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt.* 1362 e 1363 C.C.

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse, compresa la sua registrazione, che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico – se dovute – del soggetto gestore.

3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato all'art. 2 (rubricato «*Finalità del contratto*») le linee-guida alle quali l'Amministratore Unico del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 C.C.

4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta (cfr. i punti nn. 9 e 17 delle «*Premesse*»).

5) Trattandosi di un contratto-quadro, le parti si riserveranno di distintamente disciplinare i vari servizi pubblici locali sulla base di un contratto di servizio specifico.

Nell'ipotesi in cui : a) detto contratto specifico non esista, si farà riferimento al presente contratto – quadro;

La carta dei servizi attuerà quanto già previsto nel presente contratto in tema di qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazioni dell'utenza nonché le previsioni di rimborso automatici forfettari dovuti in caso di prestazioni qualitativamente inferiori rispetto agli *standard* minimali garantiti in detta carta dei servizi.

Il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e così come rilevato dall'Ente pubblico locale di riferimento, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso.

6) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di prezzo al pubblico da parte del soggetto gestore (e quindi un eventuale trasferimento per relativi costi sociali) troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi o, comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore con gli adeguamenti necessari anno per anno.

Art. 31
(*Privacy*)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa la Società che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente atto ed alla sua registrazione, in base alle vigenti norme in materia ed avverrà presso il Comune di Ponte nelle Alpi e l'Ufficio del Registro, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente all'Ufficio dianzi indicato. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Ponte nelle Alpi. Il Responsabile dell'Ente designato cui rivolgersi per l'esercizio dei vostri diritti è il Segretario Comunale, dott. Rosario Cammilleri - tel. 0437.986705.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Ente pubblico locale






Per il soggetto gestore


(Il legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente e senza riserve le clausole di cui all'articolo 15 del presente contratto.

Per l'Ente pubblico locale





Per il soggetto gestore


(Il legale rappresentante)

Firma in delega del Direttore

21 SET 2017
1121 39 200,00
DUECENTO/00



IL FUNZIONARIO
Sime